

# Dal 1° febbraio in vigore la nuova CEI 11-27 (lavori su impianti elettrici)



L'art. 83 del TU 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) stabilisce che: "1. Non possono essere eseguiti **lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette**, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'all. IX\*, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee alla protezione (dette sopra, c. 1, *Nda*) le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche".

Cosicché, per eseguire lavori di qualunque natura ad una distanza inferiore a DV (zona prossima, lavoro in prossimità) occorre:

1. essere PES (persona esperta) o PAV (persona avvertita);
2. avere l'idoneità ai lavori sotto tensione (PEI) nei lavori sotto tensione, in quanto si tratta di lavori elettrici.

Una persona comune, PEC: a) può lavorare al disotto della DV solo sotto sorveglianza o supervisione da parte di una PES (o anche una PAV); b) non può intervenire nei lavori sotto tensione.

Tutto quanto ho premesso mi serve per informare che il **Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova**

**edizione (IV) della norma CEI 11-27 *Lavori su impianti elettrici*** che sostituisce la precedente CEI 11-27 del 2005 e che entra in vigore dal 1° febbraio 2015.

La nuova edizione individua i **quattro ruoli di responsabilità** per la sicurezza nei lavori elettrici:

o

- URI, unità responsabile dell'impianto elettrico;
- RI, responsabile dell'impianto, designato alla conduzione dell'i.e;
- URL, responsabile della realizzazione del lavoro;
- PL, preposto alla conduzione del lavoro.

\* **L'allegato IX** ( In relazione alla loro tensione nominale, i sistemi elettrici si dividono in:

**Sistemi di Categoria 0** (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata a 120 V se in corrente continua (non ondulata).

**Sistemi di Categoria I** (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua.

**Sistemi di Categoria II** (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso.

**Sistemi di Categoria III** (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

**Tab. 1 Allegato IX** – Distanze di sicurezza dalle parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette, da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal

tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

**Un (kV) D (m).**

$\leq 13,1$

$1 < Un \leq 30,5$

$30 < Un \leq 132,5$

$> 132,7$

*FONTE: quotidianosicurezza.it*